

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1682

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, ROJCH, TORCHIO, ALOISE, CAFARELLI, CECERE, MENSORIO, ZAMBON, LATTERI, SAVIO, PUJIA, PATRIA, MONGIELLO, MELELEO, LIA, LEONE, CARELLI

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori

Presentata il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese ha in Europa il più alto numero di impianti elevatori (ascensori e montacarichi) in servizio: circa 700.000!

Tali macchine, estremamente complesse dal punto di vista tecnologico, compiono ogni anno un numero enorme di corse, trasportando milioni di utenti.

La manutenzione di queste macchine risulta pertanto un'attività molto importante e delicata proprio perché è rivolta alla cura di veicoli semoventi, che effettuano il trasporto di persone senza un conducente a bordo che ne controlli l'assetto.

La grande diffusione e l'abituale uso che si fa di questo mezzo fa quasi dimenticare questa situazione.

La sua funzionalità, e quindi la sicurezza di viaggio, sono assicurate dallo stato di efficienza del mezzo e di tutte le sue complesse apparecchiature, per cui la manutenzione non può essere affidata a qualsiasi persona in possesso di una generica professionalità, ma ad una impresa specializzata e qualificata, che per questo servizio impieghi personale abilitato così come previsto dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Le visite periodiche, da parte di organi ispettivi (USL e ISPESL), servirebbero a ben poco, se poi l'impianto non venisse continuamente controllato da una ditta altrettanto qualificata, in grado di recepire ed eseguire correttamente le prescrizioni degli organi ispettivi.

Inoltre, la qualificazione delle ditte operanti nell'attività di manutenzione degli impianti elevatori è attualmente l'unica condizione che può garantire il necessario *standard* di sicurezza, posto che i suddetti organi ispettivi, per le loro note carenze strutturali, non riescono allo stato a garantire la periodicità delle visite di controllo.

Nella sola capitale, la USL dovrebbe verificare per legge, almeno una volta l'anno, l'efficienza e la sicurezza di circa 70.000 ascensori: in realtà non riesce ad effettuare più di 10.000 controlli l'anno!

Con l'entrata in vigore della normativa europea, e nella carenza delle ispezioni da parte degli organi pubblici, le imprese manutentrici diverranno le prime vere responsabili della rispondenza degli impianti alle norme di legge.

Orbene, la necessaria qualificazione potrebbe essere assicurata prevedendo l'iscrizione delle imprese esercenti la manutenzione ad un Albo nazionale, che dovrebbe esigere dai propri iscritti il possesso di particolari e indispensabili requisiti sulla scorta di quanto già avviene, ad esempio, per l'Albo nazionale dei costruttori.

La funzione primaria dell'Albo dovrebbe essere, pertanto, quella di attivare forme di controllo sulle imprese iscritte a garanzia degli utenti e dell'incolumità pubblica.

L'Albo, nell'interesse della collettività, dovrebbe evitare che venga spacciato per efficiente e sicuro un servizio di manutenzione che manutenzione non è: per fare un esempio, la visita fatta da uno pseudomanutentore, non all'impianto, ma all'amministratore, per la firma di una scheda di presenza o di un verbalino o addirittura per la presentazione della sola fattura da pagare, lasciando gli impianti abbandonati a sé stessi al limite della pericolosità.

Purtroppo sappiamo che questi comportamenti accadono con troppa frequenza, per cui è necessario portare un sollecito rimedio che solo un Albo riconosciuto può dare.

È per quanto sopra esposto che si è ritenuto opportuno predisporre la seguente proposta di legge che prevede l'istituzione di un « Albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori).

1. È istituito l'Albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori, di seguito denominato « Albo ».

2. L'iscrizione all'Albo è condizione per esercitare l'attività di manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominati « impianti elevatori ».

ART. 2.

(Imprese iscrivibili all'Albo).

1. Ai fini della iscrizione all'Albo, è « impresa » la ditta che esercita professionalmente, in via primaria o secondaria, attività organizzata allo scopo di prestare servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1.

2. L'impresa è costituita da persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o di altro paese della Comunità economica europea, con struttura artigiana o industriale.

ART. 3.

(Requisiti delle imprese iscrivibili all'Albo).

1. Le imprese manutentrici di impianti elevatori debbono essere abilitate a norma della legge 5 marzo 1990, n. 46, possedere adeguata capacità operativa e orientare la loro metodologia operativa al concetto di « servizio » nell'interesse generale.

2. Possono essere iscritte all'Albo le imprese che:

a) informano la pratica amministrativa e tecnica della manutenzione degli impianti loro affidati a princìpi della più alta rettitudine;

b) adottano le misure che l'esperienza e la tecnica suggeriscono per tutelare la dignità morale e la integrità fisica dei propri prestatori d'opera;

c) effettuano l'esecuzione delle opere secondo i dettami della buona tecnica.

ART. 4.

(Obblighi delle imprese).

1. Le imprese manutentrici di impianti elevatori, debbono:

a) provvedere alla manutenzione e al controllo periodico e programmato degli impianti loro affidati, a salvaguardia degli utenti e dei propri prestatori d'opera, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ordinari e speciali vigenti e, in particolare, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

b) avere almeno un responsabile tecnico che deve essere il titolare in caso di ditta individuale, un socio in caso di società di persone, di capitali o mista o, in alternativa in entrambi i casi, un dipendente a ciò qualificato. Le imprese che operano in più regioni devono avere almeno un responsabile tecnico per ogni sede operativa regionale;

c) essere regolarmente assicurate con società autorizzate ai sensi di legge, contro i rischi pertinenti l'esercizio dell'attività di manutenzione di impianti elevatori, con massimali di garanzia il cui ammontare è fissato dalla Giunta esecutiva di cui all'articolo 10, sentito il parere della Consulta nazionale di cui all'articolo 12;

d) tenere esposto in conformità delle leggi, nella sede operativa della ditta, ed in luogo ben visibile al pubblico, il diploma di iscrizione;

e) comunicare al Comitato nazionale di cui all'articolo 10, entro 45 giorni, ogni variazione intervenuta nei requisiti di appartenenza all'Albo o che possa comportare aggiornamento agli elenchi di cui al regolamento di attuazione;

f) versare puntualmente alla tesoreria dell'Albo la quota di iscrizione ed il contributo annuale;

g) comunicare al Comitato nazionale, entro 45 giorni, l'apertura o la cessazione di sedi operative regionali;

h) trasmettere periodicamente al Comitato nazionale i dati relativi alla capacità operativa del servizio di manutenzione come definita dall'articolo 5.

ART. 5.

(Capacità operativa delle imprese).

1. La capacità operativa delle imprese è determinata sulla base della valutazione di idonea documentazione che attesti l'esistenza di personale abilitato ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e di adeguati mezzi tecnici propri dell'impresa tali da garantire una corretta ed efficace manutenzione degli impianti affidati.

ART. 6.

(Responsabile tecnico).

1. Le persone indicate dall'impresa come propri responsabili tecnici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

b) abilitazione alla manutenzione prevista dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) cittadinanza italiana o di altro paese della Comunità economica europea.

ART. 7.

(Iscrizione all'Albo).

1. L'iscrizione all'Albo è effettuata a richiesta dalla impresa. La domanda deve essere corredata dalle indicazioni e dai documenti previsti dal regolamento di attuazione. La Giunta esecutiva, entro 90 giorni, delibera sull'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione all'impresa richiedente. All'impresa ammessa viene rilasciato diploma. L'impresa non ammessa, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, può proporre ricorso motivato al Comitato nazionale e contemporaneamente alla Consulta nazionale. Il Comitato, sentito il parere della Consulta, decide inappellabilmente non oltre 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

ART. 8.

(Cancellazione dall'Albo).

1. La cancellazione dell'impresa dall'Albo può avvenire, per delibera della Giunta esecutiva:

a) su richiesta motivata dell'impresa stessa;

b) quando risulti con certezza la cessazione della impresa o comunque, della attività manuttrice di impianti elevatori;

c) per sopravvenuta perdita dei requisiti di iscrivibilità.

2. La cancellazione dall'Albo non esime l'impresa dal versamento, entro le scadenze fissate, delle quote o dei contributi maturati e maturandi sino al termine dell'anno solare in corso. La Giunta esecutiva deve comunicare immediatamente all'impresa interessata la delibera di cancellazione dell'Albo. L'impresa, entro il trentesimo giorno dalla ricezione della comunicazione della delibera di cancellazione, può proporre ricorso motivato al Comitato nazionale e contemporaneamente alla

Consulta nazionale. Il Comitato decide inappellabilmente, sentito il parere della Consulta, non oltre 120 giorni dalla ricezione del ricorso. L'inoltro del ricorso sospende la cancellazione dall'Albo.

ART. 9.

(Organi dell'Albo).

1. Sono organi dell'Albo:
 - a) il Comitato nazionale;
 - b) la Giunta esecutiva;
 - c) la Consulta nazionale.

ART. 10.

(Comitato nazionale).

1. Il Comitato nazionale sovrintende ai lavori della Giunta esecutiva, ne fissa gli indirizzi operativi e vigila sulle imprese esercenti la manutenzione degli impianti elevatori. Il Comitato nazionale è composto dai seguenti dieci consiglieri:

- a) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;
- b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro;
- c) due rappresentanti dell'Associazione nazionale ascensoristi (ANACAM), designati dalla Associazione medesima;
- d) tre rappresentanti designati dai Ministri, rispettivamente, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e della sanità;
- e) tre rappresentanti di categoria appartenenti: uno alle piccole imprese, uno alle medie imprese ed uno alle grandi imprese, designati dalle più rappresentative organizzazioni delle categorie industriali ed artigiane.

2. Il funzionamento del Comitato nazionale è stabilito dal regolamento di attuazione. I consiglieri restano in carica tre

anni e sono rieleggibili non più di due volte consecutive. I lavori del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva sono coordinati da un Ufficio di segreteria.

ART. 11.

(Compiti della Giunta esecutiva).

1. I consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, costituiscono la Giunta esecutiva del Comitato nazionale. La Giunta esecutiva:

a) verifica il mantenimento dei requisiti e la osservanza degli obblighi delle imprese iscritte, come indicato nel regolamento di attuazione;

b) aggiorna l'elenco delle imprese iscritte, irroga le sanzioni, delibera la cancellazione dall'Albo;

c) fissa gli importi delle quote di iscrizione e dei contributi annuali, dei rimborsi di spesa forfettizzati da allegare ai ricorsi contro le sanzioni, persegue, anche sul piano legale, le imprese morose, fissa l'entità dei gettoni di presenza per i componenti degli organi dell'Albo, determina l'ammontare minimo delle coperture assicurative delle imprese;

d) redige annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;

e) indice le elezioni della Consulta nazionale curandone il regolare svolgimento;

f) riferisce periodicamente al Comitato nazionale.

ART. 12.

(Consulta nazionale).

1. Le imprese iscritte all'Albo, ogni quattro anni eleggono la Consulta nazionale. La Consulta si riunisce presso la sede dell'Albo. La Consulta è composta

dai rappresentanti ufficiali di imprese così ripartite:

a) otto piccole imprese aventi sede sociale: tre nel Nord Italia (Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria); tre nel Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna); due nel Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);

b) quattro medie imprese, aventi sede sociale: due nel Nord Italia, una nel Centro e una nel Sud;

c) due grandi imprese aventi sede sociale nel territorio nazionale.

2. La stessa regione non può essere rappresentata nella Consulta nazionale più di una volta. La stessa impresa non può essere rappresentata direttamente o indirettamente più di una volta, né può essere rieletta più di due volte consecutive. Le elezioni della Consulta hanno luogo con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

ART. 13.

(Compiti della Consulta nazionale).

1. La Consulta nazionale, quale espressione della categoria, ha funzione consultiva, ne cura gli interessi morali e materiali nel più vasto contesto dell'interesse generale; mantiene i contatti con gli organismi rappresentativi della categoria stessa; svolge opera di pubbliche relazioni anche sul piano internazionale.

ART. 14.

(Vigilanza sulle imprese. Sanzioni. Ricorsi).

1. Ai sensi degli articoli 3, 4 e 10, il Comitato nazionale vigila su tutte le imprese esercenti la manutenzione di impianti elevatori. Per tale diritto-dovere di vigilanza il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, non assume responsabilità,

salvo il caso di dolo o di equiparabile colpa grave. La vigilanza viene esplicata nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione. L'impresa risultata in difetto è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo regolamento di attuazione, e delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione dall'Albo.

2. L'impresa nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione della sanzione stessa, può proporre ricorso motivato al Comitato nazionale e contemporaneamente alla Consulta nazionale. Il Comitato decide inappellabilmente, sentito il parere della Consulta, non oltre 120 giorni dalla ricezione del ricorso. L'inoltro del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. L'Albo non ha finalità di lucro. Le spese di gestione dell'Albo sono sostenute dall'Albo stesso mediante:

- a) le quote di iscrizione;
- b) i contributi annuali delle imprese iscritte;
- c) eventuali rimborsi spese e ammende;
- d) eventuali contributi dello Stato, di enti locali e di enti pubblici;
- e) eventuali contributi ed elargizioni di enti privati e di associazioni di categoria;
- f) eventuali sopravvenienze attive.

2. L'Albo può essere proprietario di beni mobili ed immobili.

ART. 16.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.